



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITÀ ENERGETICA

Divisione V - Impieghi pacifici dell'energia nucleare, ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari

IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica (c.d. "*Trattato Euratom*"), fatto a Roma il 25 marzo 1957;
- VISTA** la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i., recante disposizioni in tema di "*Impiego pacifico dell'energia nucleare*";
- VISTA** la legge 24 aprile 1975, n. 131, concernente la ratifica ed esecuzione del "*Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968*";
- VISTA** la legge 7 agosto 1982, n. 704, concernente la ratifica ed esecuzione della "*Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna e a New York il 3 marzo 1980*";
- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., recante "*Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale*", e in particolare l'articolo 6, commi da 2 a 9, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministro dell'ambiente (ora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali (ora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo);
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i., recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*";
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., recante "*Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili*";
- VISTO** in particolare l'articolo 55 ("*Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari*") del predetto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il quale al comma 1 dispone che "*L'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico), sentiti i Ministeri dell'ambiente (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e della sanità (ora Ministero della salute), la regione o provincia autonoma interessata e l'ANPA (ora ISIN - Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione), su istanza del titolare*



della licenza. Detta autorizzazione è rilasciata, ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo stato ultimo previsto.”;

- VISTA** la legge 19 gennaio 1998, n. 10, concernente la ratifica ed esecuzione della *“Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994”;*
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;*
- VISTA** la legge 16 dicembre 2005, n. 282, concernente la ratifica ed esecuzione della *“Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997”;*
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *“Norme in materia ambientale”;*
- VISTO** il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante *“Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;*
- VISTO** il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante *“Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito”;*
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;*
- VISTO** il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., recante *“Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;*
- VISTO** il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante *“Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari”;*
- VISTO** il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, e in particolare l’articolo 24 (*“Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari”*);
- VISTA** la legge 28 aprile 2015, n. 58 concernente la ratifica ed esecuzione degli *“Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l’8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”;*
- VISTO** il decreto interministeriale 7 agosto 2015 recante *“Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45”;*
- VISTA** la legge 28 luglio 2016, n. 153 sulle *“Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a*



Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015”;

- VISTO** il decreto interministeriale 8 settembre 2017, recante *“Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica”;*
- VISTO** il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 recante *“Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”;*
- VISTI** l'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, concernente il *“Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”;*
- VISTO** il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 28, concernente l'istituzione dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per lo svolgimento delle funzioni dell'APAT di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto interministeriale 21 maggio 2010, n. 123 *“Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133”*, con il quale viene regolamentata l'attività ed il funzionamento dell'ISPRA;
- VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare: a) il comma 13 dell'articolo 21, il quale dispone la soppressione degli enti di cui all'allegato A (tra cui l'Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita con la citata legge 23 luglio 2009, n. 99), fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15; b) il comma 20-bis del medesimo articolo 21, il quale dispone l'attribuzione in via transitoria all'ISPRA delle funzioni e compiti facenti capo all'ente soppresso;
- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante *“Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”;*
- VISTI** in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che stabilisce che l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e l'articolo 9 del medesimo decreto legislativo, che stabilisce che le funzioni dell'Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte, fino all'entrata in vigore del regolamento dell'ISIN che ne definisce l'organizzazione e il funzionamento interni, dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA; a tale Dipartimento è subentrato nel gennaio 2017 il Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell'ISPRA;
- VISTA** la nota prot. n. 1211 del 10 agosto 2018 con la quale il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ha comunicato che, a far data dal 1° agosto 2018, le funzioni e i compiti di regolamentazione e controllo in materia di sicurezza nucleare,



assicurate in via transitoria dal Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell'ISPRA, sono trasferite all'ISIN che opera nel pieno esercizio delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i.;

- VISTO** il decreto del Ministro Segretario di Stato per l'industria, per il commercio e per l'artigianato n. VIII-10 del 16 marzo 1967, con il quale è stata rilasciata all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica l'autorizzazione all'esercizio della Centrale nucleare di Latina, sita in via Macchia Grande, 6 - Loc. Foce Verde - 04010 Borgo Sabotino (LT), ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (D.P.R. in seguito abrogato con l'articolo 163 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230);
- VISTO** il decreto del Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato n. VII-213 del 31 luglio 1985, con il quale la predetta autorizzazione è stata prorogata fino all'anno 1992, con un nuovo corpo prescrittivo per l'esercizio della Centrale;
- VISTA** la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 79/1987 del 23 dicembre 1987, con la quale è stata disposta la chiusura definitiva della Centrale ed è stata demandata all'ENEL l'esecuzione delle operazioni necessarie a portare l'impianto nelle condizioni di "custodia protettiva passiva";
- VISTO** il decreto ministeriale n. VII-305 del 13 aprile 1991, con il quale è stata rinnovata la licenza di esercizio della Centrale per le attività finalizzate alla sua disattivazione, nonché richiesta all'esercente ENEL la presentazione di un progetto di massima per porre l'impianto in "custodia protettiva passiva"; tale progetto è stato approvato dall'ANPA (ora ISIN) in data 17 maggio 1995;
- VISTI** i decreti ministeriali n. 73-1-2 del 20 luglio 1965, n. 73-1-38 del 25 giugno 1979, n. XIII-318 del 2 febbraio 1993 e XIII-351 del 28 giugno 1995, con i quali sono stati via via stabiliti per la Centrale - in relazione alle attività presenti nell'impianto e alle conseguenti esigenze di sorveglianza continua con personale avente particolari caratteristiche e funzioni - il numero e la qualifica del personale tenuto a non abbandonare il posto di lavoro senza preavviso e senza avvenuta sostituzione, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. n. 185/64 (oggi sostituito dall'articolo 48 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230);
- DATO ATTO** che dal giugno 1991 sull'impianto di Latina non è più presente combustibile nucleare irraggiato a seguito del suo trasferimento nel Regno Unito per essere sottoposto a riprocessamento;
- DATO ATTO** che con il decreto-legge dell'11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359 "*Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica*", l'ENEL è stato trasformato in Società per Azioni;
- VISTA** l'istanza in data 2 luglio 1997, con la quale l'ENEL S.p.A. ha chiesto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'autorizzazione all'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione dell'impianto, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nell'ambito di una strategia di disattivazione denominata "SAFESTORE", finalizzata a condurre l'impianto nella condizione di "custodia protettiva passiva";
- DATO ATTO** che in data 31 maggio 1999, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ("*Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni*



per il mercato interno dell'energia elettrica"), l'ENEL S.p.A. ha costituito la Società Gestione Impianti Nucleari (nel seguito SO.G.I.N. S.p.A.), con sede legale in via Torino, 6 - 00184 Roma (oggi in Via Marsala, 51/C - 00185 Roma), per lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti;

VISTO il Documento al Parlamento del 14 dicembre 1999 ("*Indirizzi strategici per la gestione degli esiti del nucleare*"), con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha disposto la disattivazione accelerata degli impianti nucleari dismessi, superando la fase di messa in custodia protettiva passiva e procedendo direttamente allo smantellamento, fino al rilascio incondizionato del sito;

DATO ATTO che in data 3 novembre 2000 le azioni della SO.G.I.N. S.p.A., sempre in ottemperanza alle disposizioni del richiamato decreto legislativo n. 79/99, sono state trasferite da ENEL S.p.A. al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero dell'economia e delle finanze);

VISTO il decreto ministeriale n. XIII-416 del 15 maggio 2000, con il quale è stata trasferita alla SO.G.I.N. S.p.A. la titolarità dei provvedimenti autorizzativi concernenti l'esercizio della Centrale;

VISTA la nota prot. n. 3792 del 28 febbraio 2002, integrata dalla nota prot. n. 23535 del 24 novembre 2003, con la quale la SO.G.I.N. S.p.A., ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ha presentato istanza di autorizzazione all'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione della Centrale nucleare di Latina in un'unica fase (DECON) fino al rilascio incondizionato del sito, sostituendo e annullando in tal modo l'istanza ENEL del 2 luglio 1997;

VISTO il decreto del 2 dicembre 2004 del Ministro delle Attività Produttive con il quale vengono definiti gli indirizzi strategici e operativi alla SO.G.I.N. S.p.A. tali da rendere le attività per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato coerenti con gli obiettivi del Governo;

CONSIDERATO che la SO.G.I.N. S.p.A., a causa di incertezze temporali riguardanti la disponibilità del Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi, nonché per la mancanza di soluzioni adeguate per lo stoccaggio a lungo termine della grafite radioattiva contenuta nel reattore centrale, ha ridefinito la strategia di disattivazione del sito, suddividendola in due Fasi (*Fase 1 - Riduzione dell'impianto; Fase 2 - Smantellamento Isola Nucleare all'atto della disponibilità del Deposito nazionale*);

VISTA la nota prot. n. 0000135 del 5 gennaio 2010 con la quale la SO.G.I.N. S.p.A. ha presentato al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, una nuova istanza, sostitutiva della precedente, di autorizzazione alla disattivazione (Fase 1) della Centrale nucleare di Latina, trasmettendo in allegato il documento "LT G 00006 - Rev. 00 del 30 novembre 2009 ("*Piano Globale di Disattivazione Accelerata - Fase I*") comprendente un Vol. I "*Parte Generale*", un Vol. II "*Stato dell'impianto*" e un Vol. III "*Piano delle operazioni*", nonché un'appendice A "*Valutazione tecnica di fattibilità per la Fase 2*";

TENUTO CONTO che con Decreto prot. DVA DEC-2011-0000575 del 27 ottobre 2011, successivamente modificato con Decreto prot. DVA-2012-0029854 del 7 dicembre 2012, il



Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali (ora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo), ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni, in relazione al progetto di disattivazione (Fase I) della Centrale nucleare di Latina, a seguito dell'istanza di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presentata dalla SO.G.I.N. S.p.A. con nota prot. n. 37391 del 30 novembre 2009;

CONSIDERATO che l'articolo 37 del Trattato Euratom dispone che *“Ciascuno Stato membro è tenuto a fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro. La Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti previsto dall'articolo 31, esprime il suo parere entro un termine di sei mesi”*;

VISTO il parere favorevole emesso dalla Commissione Europea in data 13 marzo 2013, prot. n. 2013/C 78/01 (pubblicato nella G.U.U.E. n. C78 del 16 marzo 2013), ai sensi del citato articolo 37, in ordine al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione della Centrale nucleare di Latina;

VISTA la nota prot. n. 28139 del 7 maggio 2015, con la quale la SO.G.I.N. S.p.A. ha trasmesso alle Amministrazioni interessate al procedimento un *“Rapporto di aggiornamento del Piano Globale di Disattivazione Accelerata - Fase P”* che tiene conto delle modifiche della configurazione dell'impianto nel frattempo intervenute;

VISTI gli ulteriori aggiornamenti della documentazione allegata all'istanza del 5 gennaio 2010, di cui l'ultimo pervenuto con nota del 21 settembre 2018, prot. n. 56545, (doc. SO.G.I.N. n. LT G 00006 rev. 02 del 19 settembre 2018, *“Piano Globale di Disattivazione Accelerata - Fase I”*), che è stato oggetto di valutazione da parte delle Amministrazioni interessate;

VISTA la nota prot. n. 02711 del 15 novembre 2018, con la quale l'ISIN, in esito all'istruttoria condotta e tenuto conto delle osservazioni pervenute dalle Amministrazioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ha trasmesso la *“Relazione”* ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che è stata presentata e discussa in sede di Conferenza di Servizi tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 16 novembre 2018, ai sensi del comma 2, dell'articolo 24 *“Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari”* del decreto-legge n. 1/2012, convertito con modificazioni nelle Legge n. 27/2012;

CONSIDERATO che, nell'ambito della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 20 dicembre 2018, le Amministrazioni hanno formulato le loro osservazioni finali;

VISTA la nota prot. n. 4001/ISIN del 16 luglio 2019, con la quale l'ISIN ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza alle Amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 56, comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il proprio Atto di parere doc. ISIN/AP/2019/06/LATINA corredato dai seguenti documenti:

- ISIN/AP/PGT/2018/06/LATINA - Rev. 01 del giugno 2019, contenente le *“Prescrizioni per la Disattivazione - Fase I”* da applicare alle attività di impianto previste;



- ISIN/AP/PdD/2018/07/LATINA - Rev. 01 del giugno 2019, “*Elenco delle Operazioni di Disattivazione rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione [Fase 1 - Riduzione dell’impianto]*”;
- ISIN/RT/09/2018/LATINA - Rev. 01 del giugno 2019, “*Relazione ex. Articolo 56, comma 2 del D.lgs. n. 230/95 e successive modifiche. Centrale nucleare di Latina. Istruttoria per l’autorizzazione delle operazioni di disattivazione relative alla Fase 1. Riduzione dell’impianto della Centrale nucleare di Latina, ai sensi dell’articolo 55 del D.lgs. n. 230/95 e successive modifiche*” che tiene conto delle osservazioni formulate dalle Amministrazioni di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. nell’ambito della succitata Conferenza di Servizi;

PRESO ATTO che nell’espressione di tale parere è stato precisato che:

- a) le attività rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione saranno svolte secondo Progetti di Disattivazione da sottoporre all’approvazione dell’ISIN prima dello svolgimento delle attività stesse; tali progetti dovranno essere predisposti tenendo conto dei migliori standard internazionali della IAEA in tema di “*decommissioning*” e di “*gestione dei rifiuti radioattivi*” e, in particolare, dei criteri fissati dalla *Western European Nuclear Regulators Association (WENRA)*;
- b) nell’ambito delle operazioni di disattivazione dovranno essere completate le attività di condizionamento dei rifiuti radioattivi generati nel pregresso esercizio dell’impianto (fanghi, materiali prodotti dal dealettoneggiamento degli elementi di combustibile, parti attivate recuperate da attività di bonifica piscina, etc.);
- c) il Piano di Emergenza Esterna dovrà essere aggiornato secondo le modalità definite nel Capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., tenendo a riferimento il mutare delle condizioni di impianto conseguenti alle operazioni di disattivazione;
- d) la “Fase 2” delle operazioni di disattivazione della Centrale “Smantellamento dell’isola nucleare”, sarà attuata solo quando si saranno rese disponibili le strutture del Deposito nazionale e comunque a valle di una ulteriore specifica procedura autorizzativa che dovrà verificare le condizioni affinché sia possibile il rilascio finale del sito privo di vincoli radiologici;

PRESO ATTO altresì che nell’espressione del suddetto parere è stato ritenuto che:

- a) le informazioni sulle operazioni di disattivazione previste nella “Fase 1” per la Centrale nucleare di Latina, riportate nella documentazione fornita dalla SO.G.I.N. S.p.A., sono sufficienti e coerenti con quanto richiesto nell’articolo 55, comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.;
- b) lo stato attuale della Centrale, per quanto concerne la situazione radiologica, le condizioni delle strutture, l’integrità e la funzionalità dei sistemi che svolgono la funzione di sicurezza e di radioprotezione, fa ritenere realizzabile il Piano Globale di Disattivazione relativamente alla “Fase 1 - Riduzione dell’impianto”, così come presentato dalla SO.G.I.N. S.p.A.;
- c) la strategia proposta per la disattivazione dell’impianto, come descritto nel documento SO.G.I.N. n. *LT G 00006-Rev.02* del 19 settembre 2018, “*Centrale di Latina. Piano*



Globale di Disattivazione Accelerata”, è in linea con gli orientamenti internazionali in materia di *decommissioning* degli impianti nucleari di potenza, anche per quanto concerne le dosi occupazionali ai lavoratori;

- d) sulla base delle dimostrazioni di rispondenza fornite dalla SO.G.I.N. S.p.A., le operazioni proposte per lo smantellamento delle strutture e dei componenti previsti, e la gestione dei rifiuti risultano fattibili nel rispetto dei requisiti di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 56, comma 3-*bis* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. *“Il Ministero dello sviluppo economico assicura l’effettiva partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali concernenti il rilascio dell’autorizzazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dello schema di decreto e della relativa documentazione, assicurando che il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni al riguardo e che delle stesse si tenga debitamente conto.”*;

TENUTO CONTO che il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del sopracitato articolo, ha pubblicato in data 12 dicembre 2019, sul sito web istituzionale, lo schema di decreto di autorizzazione alla disattivazione accelerata, Fase 1, della Centrale nucleare di Latina;

CONSIDERATO che in data 13 gennaio 2020 sono pervenute alcune osservazioni dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma sulla documentazione inerente al procedimento di autorizzazione per la disattivazione accelerata, Fase 1, della Centrale nucleare di Latina;

VISTE la nota prot. n. 1540 del 10 marzo 2020 con la quale l’ISIN ha fornito al Ministero dello sviluppo economico un riscontro alle singole osservazioni di cui sopra e la successiva nota prot. n. 0010603 del 19 maggio 2020 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato detto riscontro all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma informando altresì le Amministrazioni interessate;

PRESO ATTO che l’ISIN, in esito alla consultazione pubblica, con la nota prot. n. 3230 del 19 maggio 2020 ha aggiornato la condizione di cui al punto 9 del proprio Atto di parere, trasmesso con nota prot. n. 4001/ISIN del 16 luglio 2019, recepita nello schema di decreto di autorizzazione quale condizione i), dell’articolo 2, comma 1;

RITENUTO che sussistano le condizioni per adottare, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. e dell’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, il provvedimento di autorizzazione all’esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione accelerata, Fase1, della Centrale nucleare di Latina, sulla base delle risultanze istruttorie;

VISTI gli atti di ufficio;

D E C R E T A

Articolo 1

1. La SO.G.I.N. S.p.A., C.F. e P. IVA n. 05779721009, con sede legale in Via Marsala, 51/c - 00185 Roma, è autorizzata, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. e all’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, all’esecuzione delle operazioni



connesse alla disattivazione accelerata, Fase 1, della Centrale nucleare di Latina, sita in via Macchia Grande, 6 - 04010 Borgo Sabotino (LT), conformemente a quanto riportato in premessa e nel rispetto dei seguenti articoli.

Articolo 2

1. Le operazioni di cui all'articolo 1 dovranno essere eseguite così come descritte nel documento SO.G.I.N. Doc. *LT G 00006-Rev.02* del 19 settembre 2018, "*Piano Globale di Disattivazione Accelerata, Fase I - (Riduzione dell'impianto)*", a condizione che la SO.G.I.N. S.p.A.:
 - a) svolga tutte le operazioni di disattivazione nel rispetto delle Prescrizioni per la Disattivazione definite nel documento ISIN/AP/PGT/2018/06/LATINA - Rev. 01 del giugno 2019 "*Centrale nucleare di Latina (LT). Prescrizioni per la disattivazione, Fase I (Riduzione dell'impianto)*", Allegato I al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante, a valere dall'approvazione da parte dell'ISIN delle associate Norme di Sorveglianza;
 - b) prima dell'inizio delle specifiche attività sottoponga all'approvazione dell'ISIN i Progetti di Disattivazione elencati nel documento ISIN/AP/PdD/2018/07/LATINA - Rev. 01 del giugno 2019 "*Centrale nucleare di Latina. Elenco delle operazioni di disattivazione rilevanti per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione. [Fase I - Riduzione dell'impianto]*", Allegato II al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante;
 - c) per le attività di disattivazione non ricomprese nei Progetti di Disattivazione di cui all'Allegato II, svolga le operazioni in accordo a specifici Piani Operativi, da emettere secondo programmi che devono essere comunicati all'ISIN con congruo anticipo, al fine di permettere l'individuazione dei Piani che saranno oggetto di approvazione da parte dell'Ispettorato;
 - d) dia comunicazione, su base trimestrale, all'ISIN e all'ARPA Lazio, del programma delle operazioni riguardanti lo scarico degli effluenti radioattivi e di allontanamento dall'impianto dei materiali solidi;
 - e) entro trenta giorni dalla data di emissione della autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di disattivazione, predisponga una Relazione a riscontro della osservazione 1) del Ministero dell'Interno di cui alla nota del 29 maggio 2013, prot. 954;
 - f) svolga un monitoraggio della dose cumulativa ai lavoratori al fine di verificare la congruenza con le stime effettuate, dandone comunicazione all'ISIN su base semestrale;
 - g) prima dell'inizio delle attività trasmetta all'ISIN l'aggiornamento del Programma di Protezione da incendi, comprensivo della valutazione completa dell'adeguatezza delle misure antincendio;
 - h) entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmetta all'ISIN e per conoscenza alle altre Amministrazioni interessate, il programma delle operazioni previste per l'anno seguente;
 - i) entro il primo trimestre di ogni anno, trasmetta all'ISIN e alle Amministrazioni interessate una relazione sull'andamento generale delle attività relative alle operazioni di disattivazione, a fronte degli impegni assunti e dei vincoli posti (rispetto delle tempistiche previste, ovvero motivazione degli eventuali scostamenti). Detta relazione dovrà, tra l'altro, riguardare la verifica di sussistenza dei presupposti alla base della strategia di disattivazione autorizzata (es.: disponibilità di depositi, gestione dei rifiuti), i risultati delle verifiche sullo stato di conservazione delle strutture e dei sistemi ancora rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e della



radioprotezione, nonché l'aggiornamento sulle iniziative intraprese dalla SO.G.I.N. in tema di ricerca e di monitoraggio dello stato dell'arte relativo al trattamento e alla gestione di lungo termine della grafite;

- j) sottoponga alla autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'ISIN, l'eventuale utilizzo di aree di pertinenza dell'impianto per uso diverso da quelle attuali, al fine di verificare la compatibilità con le attività di disattivazione;
 - k) predisponga un Piano di Informazione sullo stato e sull'andamento delle operazioni di disattivazione, da attuare anche attraverso incontri periodici con il coinvolgimento delle Amministrazioni e i soggetti interessati;
 - l) sottoponga eventuali cambiamenti della strategia di disattivazione rispetto a quanto proposto nel succitato documento SO.G.I.N. n. LT G 00006 rev.02 del 19 settembre 2018 ad una nuova procedura autorizzativa, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.;
 - m) a conclusione delle operazioni di disattivazione connesse con la Fase 1, la SO.G.I.N. dovrà trasmettere all'ISIN e alle altre Amministrazioni interessate un rapporto che documenti le operazioni eseguite, la configurazione assunta dall'impianto, lo stato e le condizioni di stoccaggio dei rifiuti radioattivi presenti sul sito e lo stato radiologico delle strutture e componenti;
 - n) per la "Fase 2" della disattivazione, relativa allo smantellamento dell'isola nucleare, al conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale e al rilascio del sito privo di vincoli di natura radiologica, la SO.G.I.N. dovrà presentare, entro sei mesi dall'entrata in esercizio del Deposito suddetto, apposita istanza ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.
2. I Progetti di Disattivazione di cui alla suddetta lettera b) del comma 1, così come approvati dall'ISIN, dovranno essere contestualmente trasmessi dalla SO.G.I.N. S.p.A. anche al Ministero dello sviluppo economico.
 3. L'esecuzione delle operazioni dovrà avvenire sotto la vigilanza dell'ISIN, secondo le modalità definite dall'articolo 56, comma 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.
 4. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. nonché le condizioni e le prescrizioni di cui al Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale prot. DVA DEC-2011-0000575 del 27 ottobre 2011, successivamente modificato con Decreto prot. DVA-2012-0029854 del 7 dicembre 2012, emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali (ora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo). Sono altresì fatte salve le procedure previste dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

Articolo 3

1. La SO.G.I.N. S.p.A. è tenuta ad ottemperare alle norme sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e sulla sicurezza e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i. e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico



(<https://www.mise.gov.it>), ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

Roma, li data del protocollo

IL DIRIGENTE
(*Dott. Mariano G. Cordone*)
documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs. 82/2005 articolo 21